

## MOLISE

### Compartecipazione alla spesa da parte del cittadino:

- 1 euro per confezione di farmaco prescritto e fino ad un massimo di 3 euro per ricetta, escludendo le confezioni di farmaco il cui costo è inferiore a 5 euro (DGR n° 1188 del 16-08-03)
  - 0,50 Euro sulle confezioni di farmaco generico ad esclusione delle confezioni il cui costo è inferiore a 5 Euro (D.G.R. n. 1224 del 17.10.03)
- 
- **Esenti:** invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensioni diretta vitalizia) dalla 1° alla 8° categoria;
  - invalidi per servizio dalla 1° alla 8° categoria;
  - invalidi civili al 100%
  - ciechi bioculari
  - invalidi del lavoro della I categoria (da 80% a 100%)
  - Ex deportati da campi di sterminio
  - Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
  - Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis, DPR 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8-2-01 n° 12
  - Tossicodipendenti per la terapia metadonica

**Art. 8, comma 1, lettera a - legge 405/01:** distribuzione dei farmaci di cui all'allegato 2 al D.M. 22.12.2000 e s.i.m. - Legge 405/01 art. 8, comma 1, lettera a - Approvazione schema di accordo (D.G.R. n. 1754 del 30.2.03) e successive rettifiche (D.G.R. n. 109 del 16.2.04 e n. 1461 del 15.11.04).

Accordo per la distribuzione dei farmaci - di cui all'allegato 2 al Decreto Ministero Sanità 22.12.2000 e s.i.m. , ai sensi della legge n. 405/01 art. 8, comma 1, lettera a) - tra la Regione Molise e le categorie interessate sottoscritto in data 23.11.04.

Con determinazione n. 35 del 1°. 07.04 è stata disposta l'erogazione del finanziamento alla ASL capofila necessaria per l'attivazione del servizio.

Con deliberazione n. 277/6.3.06 è stato rinnovato il predetto accordo, tenuto conto degli esiti positivi della fase sperimentale, con scadenza 31.12.07.

**Art. 8, comma 1, lettera b - legge 405/01:** l'applicazione della misura è stata demandata ai Direttori Generali delle ASL riservandosi la Regione di intervenire con eventuali indirizzi operativi ritenuti necessari. È tuttora all'esame la possibilità di prevedere in proposito forme di collaborazione con le farmacie mediante appositi Accordi da stipularsi con le associazioni sindacali di categoria (D.G.R. n. 1224 del 17.10.03)

**Art. 8, comma 1, lettera c - legge 405/01:**

- fornitura diretta agli assistiti dei farmaci relativi al primo ciclo terapeutico completo in fase di dimissione ospedaliera da ultimo confermata con D.G.R. n. 1224 del 17.10.03.
- fornitura diretta a seguito di visita specialistica: l'applicazione della misura è stata demandata ai Direttori Generali delle ASL riservandosi la Regione di intervenire con eventuali indirizzi operativi ritenuti necessari. Al momento è stato sospeso l'esame diretto a valutare forme di collaborazione con le farmacie mediante appositi Accordi da stipularsi con le associazioni sindacali di categoria (D.G.R. n. 1224 del 17.10.03) e, dunque, le ASL della regione stanno garantendo l'applicazione di tale misura.

